

# gemmologia



## Sostenibilità ambientale. CITES nel mondo delle gemme

*di Raffaella Navone - Laboratorio Gemmologico R.A.G. - Torino*

Negli ultimi decenni l'interesse verso i problemi ambientali che stanno portando alla distruzione degli ecosistemi e all'estinzione di intere specie, è cresciuto sensibilmente. La portata globale di questi problemi ha condotto all'elaborazione di accordi internazionali per salvaguardare le risorse naturali.

Tra i vari trattati internazionali in materia di tutela ambientale stipulati a partire dagli anni Settanta, la convenzione CITES è certamente fra i più importanti. E se all'inizio la convenzione fu ratificata solo da 10 Paesi, oggi vi aderiscono ben 175 Stati, a prova di quanto sia interesse di ogni nazione rispettare le proprie risorse naturali, garantendone la conservazione per il presente e per le generazioni future.

Il commercio, accanto a inquinamento, mutazioni climatiche, bracconaggio, è tra le principali cause di estinzione di specie e sottospe-

cie di flora e fauna. Il principio ispiratore della CITES è l'uso sostenibile delle risorse naturali, il cui commercio, salvo poche eccezioni, non viene vietato, ma controllato attraverso regolamentazioni e costante monitoraggio. La commercializzazione degli *specimen* (ossia gli esemplari di animali e vegetali, vivi o morti o loro parti o prodotti da essi derivati) non deve pregiudicare la sopravvivenza delle specie.

Ma veniamo a descrivere per sommi capi com'è strutturata la Convenzione di Washington.

Con la legge 19 dicembre 1975, n. 874, "ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione firmata a Washington il 3 marzo 1973", l'Italia aderiva alla convenzione internazionale CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora).





La CITES impone regole e vincoli rigorosi ai Paesi che vi aderiscono (gli Stati parte). Questi devono garantire, attraverso la legislazione nazionale, il rispetto di tali regole. Ogni Stato ha comunque facoltà di adottare regole più restrittive arrivando anche ad interdire il commercio di talune specie oppure, al contrario, ad attribuire un minor grado di protezione od anche escludere da ogni limitazione certe specie.

Le specie vengono distinte ed elencate con i nomi scientifici latini in tre categorie di protezione a seconda del rischio di estinzione, Appendice I, Appendice II, Appendice III.

• **Appendice I:** specie gravemente minacciate di estinzione.

E' previsto il divieto di commercio, salvo specifiche deroghe. Es. elefante africano, tartarughe marine.

• **Appendice II:** specie il cui commercio è regolamentato per non comprometterne la sopravvivenza. Es. *Strombus gigas*, *Tridacnidae*, coralli *Stylasteridae*.

• **Appendice III:** specie protette in singoli stati. Es. *Corallium japonicum* (Cina)

Le Appendici vengono aggiornate periodicamente, col passaggio di alcune specie da un grado di protezione ad un altro o includendo nuove specie. Allo stato attuale, nell'Unione Europea la CITES è attuata con il regolamento 338/97 del 9 Dicembre 1996 e s.m.i. (successive modifiche e/o integrazioni) il quale, vincolante ed obbligatorio, impone il rispetto della Convenzione.

E' importante notare che le specie protette sono ripartite in quattro Allegati - A, B, C, D - al regolamento comunitario, che per alcune specie sono più restrittivi rispetto alla Convenzione.

Tali allegati corrispondono solo approssimativamente alle Appendici I, II, III, in quanto, oltre a comprendere le specie CITES, essi introducono ulteriori criteri di protezione. Per esempio, nell'Allegato D, che non corrisponde a nessuna Appendice, sono incluse specie non inserite

nella CITES, ma il cui volume di sfruttamento commerciale nella comunità europea è tale da richiedere un certo grado di vigilanza.

Di fatto, nei paesi della UE vige il regolamento e quindi non si applica direttamente la CITES. Ogni volta che testo o Appendici CITES vengono modificati, il Regolamento viene adattato di conseguenza. Spetta agli utenti interessati verificare di volta in volta gli aggiornamenti.

Tra i materiali di origine organica più utilizzati come gemme o come oggetti decorativi, i coralli rossi e l'avorio elefantino hanno una lunga storia. Consultando gli Allegati troveremo che quattro specie asiatiche, *Corallium elatius*, *Corallium japonicum*, *Corallium konjoi*, *Corallium secundum* (Cina), compaiono nell'allegato C e nell'Appendice III e pertanto per commercializzarli è obbligatoria la documentazione prevista. Per gli esemplari acquisiti precedentemente al 2009, anno di inclusione nell'Allegato C, bisogna esibire la documentazione fiscale che lo dimostri.

Il *Corallium rubrum* mediterraneo attualmente non compare negli elenchi ed è quindi commercializzabile liberamente. E' però facoltà degli interessati richiedere agli uffici preposti del Corpo Forestale dello Stato una "Attestazione di non inclusione", documento non obbligatorio, ma di certo utile durante l'importazione nei Paesi di destinazione di articoli che assomigliano a *specimen* tutelati per facilitare le procedure doganali.

Incidentalmente, si segnala qui la campagna "Too Precious to Wear", lanciata dall'organizzazione *nonprofit* "SeaWeb", che si prefigge di ridurre l'uso del corallo come materiale ornamentale. Case di fama internazionale, come Tiffany & Co., hanno già aderito all'iniziativa.

Per quanto riguarda l'avorio, alcune popolazioni di elefante africano sono soggette a deroghe, secondo specifiche condizioni, per consentire attività commerciali con alcuni Paesi.

Il regolamento (CE) n. 407/09 ha incluso la specie *Loxodonta* africana di Botswana, Namibia, Sudafrica, Zimbabwe nell'Allegato B invece che nell'Allegato A. Negli altri casi il commercio di avorio elefantino grezzo o lavorato è sottoposto ai requisiti e alle autorizzazioni previste per l'allegato A. Per gli esemplari dell'Allegato A, i documenti vengono rilasciati se l'avorio è stato acquisito precedentemente alla Convenzione. La data "pre-Convenzione" varia a seconda di

quando un paese vi ha aderito e pertanto la possibilità di riesportazione va verificata. Se lo Stato di destinazione vi ha aderito fin dal 1975, anno di entrata in vigore della CITES, potrebbe non accettare materiali provenienti da paesi che vi hanno aderito posteriormente.

Discorso a parte per l'avorio fossile di mammoth, per il quale, essendo estinto, non è richiesto alcun documento CITES, fermo restando che si deve presentare una documentazione comprovante la sua identificazione e che resta facoltà comunque degli organi di controllo sottoporre ad esame il materiale.

Gli oggetti lavorati anteriormente al 1947, ossia cinquant'anni prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) 338/1997, sono considerati antichi. In quanto tali il regolamento prevede esenzioni dai divieti e quindi non è richiesto alcun certificato. E' sottinteso che dev'essere provata l'acquisizione prima del 1947.

Per le riesportazioni di pezzi antichi, oltre alla nulla osta per l'esportazione di oggetti di antiquariato, è necessaria una dichiarazione della Soprintendenza del Ministero per i beni culturali con datazione degli oggetti. Fuori dalla CE, paesi come gli USA vietano l'importazione per usi commerciali di esemplari dell'Appendice I CITES anche se pre-Convenzione od antichi.

Le violazioni ai Regolamenti comunitari CITES sono punite con le sanzioni previste dalla legislazione nazionale, ovvero sequestro, confisca degli *specimen*, ammende, fino all'arresto nei casi più gravi.

Il sistema di permessi e certificati che regola il commercio è piuttosto complesso.

A maggior completezza riportiamo un'intervista all'ing. *Ciro Lungo*, Responsabile della Divisione 7° CITES centrale (Roma), per chiarire alcuni aspetti pratici.

**CITES, Regolamenti Comunitari, Normativa italiana: come si può orientare l'utente tra le varie regolamentazioni? Esistono uffici o consulenti al servizio degli utenti?**

Gli utenti possono chiedere chiarimenti, in prima istanza, ai 28 Servizi CITES Territoriali operanti a vari livelli territoriali (indirizzi e recapiti sul sito internet del CFS ([www.corpoforestale.it](http://www.corpoforestale.it))). E' comunque disponibile l'indirizzo di posta elettronica "[cites@corpoforestale.it](mailto:cites@corpoforestale.it)" cui inviare quesiti di particolare interesse.

**I commercianti che detengono in magazzino materiali invenduti, accumulati nel tempo, come possono organizzarsi per non incorrere nei rigori della legge?**

E' buona norma prima di proporre o esporre in vendita esemplari o merci che si presume essere composti con parti o prodotti derivati da specie CITES, informarsi presso i Servizi CITES territoriali del CFS competenti: in funzione dell'allegato di inclusione dell'esemplare (A, B o C) potrebbe essere necessario un certificato di esenzione dai divieti ovvero, in alternativa, una prova documentale della loro acquisizione che ne attesti la regolarità. E' comunque previsto l'obbligo di tenuta dei registri di detenzione riportati nel DM 8.1.2002 per gli esemplari vivi o morti e loro parti, con la esenzione prevista (per gli esemplari morti e loro parti) solo per il commercio al dettaglio.



**Le specie sono riportate nelle Appendici con i nomi scientifici in latino. Come riconoscere gli specimen da parte degli interessati?**

Per l'identificazione degli *specimen* si evidenzia che gli allegati al regolamento (CE) n. 338/97 riportano, secondo un ordine sistematico, partendo dai mammiferi, i nomi scientifici delle specie, il relativo nome comune e, sulla stessa riga, l'allegato di inclusione (A, B o C) e il relativo nome comune.

**Le Case d'Asta e i Monte Pegni delle Banche come si devono comportare quando ricevono i pezzi da vendere conto terzi (di solito clienti privati)?**

In generale, da parte del privato, si deve preliminarmente inoltrare una denuncia di pos-



nesso ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 6 della legge 150 ai fini della verifica della regolarità dell'importazione a suo tempo avvenuta. Quindi è buona norma chiedere, insieme all'oggetto, almeno anche copia della denuncia con timbro che attesti l'avvenuta presentazione. In caso di esemplari di specie di allegato A al reg. CE n. 338/97 occorre, comunque, il certificato di esenzione al cui rilascio provvedono, nei casi previsti, i Servizi CITES Territoriali.

**In caso di manufatti di antiquariato privi di documenti, è sufficiente la perizia di un esperto d'arte sull'epoca dei pezzi?**

Per dare una risposta, si deve innanzitutto chiarire che gli oggetti lavorati, acquisiti da oltre cinquant'anni (già lavorati ad uso gioielleria, ornamentale, artistico e pratico e acquisiti come tali prima del 1947), sono esentati dall'obbligo di certificazione per l'esenzione dai divieti di commercio previsti per esemplari di specie incluse in allegato A al Reg. n.338/97. Viceversa, gli altri esemplari semplicemente (pre-Convenzione) ovvero acquisiti prima che la specie interessata fosse inclusa per la prima volta nelle appendici della Convenzione, vanno comunque sempre soggetti al rilascio di una preventiva certificazione di esenzione dai divieti suddetti.

In caso di esemplari che ricadono nell'allegato B è, viceversa, necessaria una prova sufficiente della loro acquisizione (ed es. almeno un documento commerciale che possa far risalire all'allevamento dell'animale) e, ove abbiano origine al di fuori della UE, della loro introduzione in conformità della legislazione vigente in materia di conservazione della flora e fauna selvatiche. Non si ritiene di poter esprimere una valutazione definitiva sulla sufficienza di una perizia di un esperto d'arte atteso che è l'ufficio deputato al controllo che, in funzione del singolo caso concreto, può ritenere la sufficienza della stessa ovvero richiedere o procedere ad ulteriori verifiche.

A tale proposito, si ritiene che, anche in funzione di autorevoli orientamenti giurisprudenziali, vigendo il principio del divieto generale di commercializzazione di esemplari fuori dal controllo delle autorità competenti, l'onere di acquisire la documentazione sufficiente ad attestare regolarità dell'esemplare ricade comunque sugli interessati.

**In caso di smarrimento dei documenti fiscali, come è possibile dimostrare che la detenzione è legittima?**

Ogni elemento documentale è, nella prassi consolidata, valutabile al fine di attestare l'epoca di un esemplare (in particolare fotografie, ritagli di giornale, ogni altro tipo di documento idoneo a attestare l'epoca dell'oggetto). In caso di oggetti di recente fattura, la mancanza ingiustificata (furto, smarrimento debitamente documentati) di idonea documentazione costituisce motivo di violazione.

**Parliamo di perle naturali. Tra i molluschi tutelati compare nell'Allegato B (Appendice II) lo Strombus gigas. Il commercio delle sue rare perle è pure sottoposto al controllo CITES?**

La definizione di esemplare di cui all'articolo 2 lettera 't') del reg. CE n. 338/97 prevede espressamente: qualsiasi pianta o animale... qualsiasi parte o prodotto che da essi derivi... In merito al caso proposto non risultano esclusioni.

**Nel caso di materiali importati regolarmente e lavorati in Italia, quali sono le procedure per la riesportazione?**

L'articolo 5, commi 3 e 4, disciplinano il rilascio del certificato di riesportazione per esemplari rispettivamente di allegati A e (B o C). In generale, è essenzialmente richiesta la prova documentale che gli esemplari siano stati introdotti nella comunità in conformità del regolamento n.338/97, ovvero delle normative comunitarie antecedenti, ovvero prima che le disposizioni della Convenzione siano divenute ad essi applicabili.

**La certificazione di cui deve essere fornito l'importatore passa poi in originale o in copia al grossista e da questo al dettagliante fino al cliente finale, il privato? Qual è l'iter burocratico tra commercianti?**

Per gli esemplari di allegato A (avorio) ogni qualvolta avvengono cambiamenti sul titolare ovvero sulla descrizione degli esemplari va restituito il certificato e richiesto un nuovo certificato sostitutivo. E' pertanto corretto che ogni esemplare di allegato A sia posto in vendita con il suo singolo specifico certificato. Per quanto attiene agli esemplari di allegato B è viceversa sufficiente ogni sufficiente do-

documentazione, ad es. quella commerciale, che possa far ricondurre l'esemplare alla relativa documentazione di importazione o di acquisizione in ambito comunitario. In tal senso sono molto importanti i registri di detenzione che servono a tracciare gli scambi commerciali tra grossisti di parti di animali morti (ad esempio pelli).

**Quando il Corpo Forestale interviene a controllare le sedi di commercianti e produttori?**

Il Corpo Forestale dello Stato è l'organo di controllo competente in materia e svolge i controlli a seguito di dettagliate e motivate segnalazioni provenienti sia da fonti aperte, sia da autorità ministeriali, sia da organizzazioni rappresentative di interessi ambientali. Svolge comunque controlli d'iniziativa, pianificati a livello nazionale, per assicurare l'uniforme applicazione del regolamento n. 338/97 su tutto il territorio nazionale.

L'industria del gioiello può giocare un ruolo importante nella sensibilizzazione del pubblico e

nella prevenzione di un'ulteriore perdita di risorse naturali, siano esse tutelate o meno. Braccaggio e commercio illegale sono piaghe difficili da combattere, ma con la cooperazione dei Paesi membri CITES e con la sensibilizzazione dell'opinione pubblica mondiale molto può essere fatto.

**Per chi fosse interessato ad approfondire l'argomento rimandiamo al testo:**

*Luisa Corbetta, Claudia Corbetta, CITES Convenzione sul Commercio Internazionale di Specie di fauna e flora minacciate di estinzione, Edagricole, Milano, 2010.*

- Alcuni siti di riferimento:  
[www.cites.org](http://www.cites.org)  
[www.minambiente.it](http://www.minambiente.it)  
[www.corpoforestale.it](http://www.corpoforestale.it)  
[www.agenziadogane.it](http://www.agenziadogane.it)  
[www.traffic.org](http://www.traffic.org)  
[www.eu-wildlifetrade.org](http://www.eu-wildlifetrade.org)  
[www.unep-wcmc.org](http://www.unep-wcmc.org)



Come sempre, l'Istituto Gemmologico Italiano, è il punto di incontro della gemmologia. La formazione gemmologica, ormai strategica per gli orafi, è il cuore dell'attività IGI. Ecco il calendario per i prossimi mesi con numerosi corsi da non perdere!



**SEDE DI MILANO**

- CORSO SULLE GEMME DI COLORE 1° LIVELLO (3 moduli - 90 ore) 16 Gennaio 2012
- CORSO SUL DIAMANTE (4 moduli - 120 ore) 23 Gennaio 2012
- CORSO SULLE PERLE (1 modulo - 30 ore) 30 Gennaio 2012
- CORSO DI INFILATURA E LEGATURA DI PERLE E PIETRE (1 modulo - 30 ore) 20 Febbraio 2012
- STORIA DEL GIOIELLO: GIOIELLI ED OREFICERIE DEL XX SECOLO (3 gg. - 18 ore) 27-28-29 Febbraio 2012
- APPROFONDIMENTO DIAMANTE V - 1 tipo (1 modulo - 30 ore) 19 Marzo 2012
- CORSO DI INFILATURA E LEGATURA DI PERLE E PIETRE (1 modulo - 30 ore) 26 Marzo 2012

**C/O CENTRO ORAFO IL TARI'**

- CORSO SULLE PERLE (1 modulo - 27 ore) 27 Febbraio 2012
- CORSO SULLE GEMME DI COLORE 1° LIVELLO (3 moduli - 90 ore) 5 Marzo 2012

**BARI, ROMA, SCHIO (VI), VALENZA IN PROGRAMMAZIONE**

Per informazioni e prenotazioni chiamaci! Tel.: 02 80504992  
 E-mail: [info@igi.it](mailto:info@igi.it) - [www.igi.it](http://www.igi.it)